


**LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con l.r. 07/2014
NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015**

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA FUNGHI
PER I RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA**

Unione Montana Valle Varaita

(Comuni interessati : Pontechianale – Bellino – Sampeyre – Frassinò –
Melle – Valmala – Brossasco – Isasca – Venasca – Piasco – Rossana -
Costigliole Saluzzo – Verzuolo – Busca)

Con apposita deliberazione l'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA , in ottemperanza a quanto dettato dall'art 14 della legge Regionale n° 9 del 14.05.2015 (Legge finanziaria) ha stabilito che i residenti nell'Unione Montana Valle Varaita **possano avere il titolo di raccolta funghi sul proprio territorio al seguente costo :**

LEGGE REGIONALE N° 24/2007	
	<p>▪ COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA VALLE VARAITA E' RISERVATO AI SOLI RESIDENTE NELLA STESSA (Pontechianale - Bellino - Sampeyre - Frassinò - Melle - Valmala - Brossasco - Isasca - Venasca - Rossana - Piasco - Costigliole Saluzzo - - Verzuolo - Busca)</p>
GIORNALIERO	€ 3,33
SETTIMANALE	€ 6,66
ANNUALE	€ 20
BIENNALE	€ 40
TRIENNALE	€ 60

Il versamento per il titolo di raccolta funghi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su :

▪ **CODICE IBAN IT10Y0629546770T20990010294** – intestato ad : **UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

CAUSALI VERSAMENTO :

“ l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i”

“ l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno”

“ l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno al giorno”

Ulteriori disposizioni:

- Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità deve essere esibita a richiesta dal personale addetto alla vigilanza
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (a meno di specifiche restrizioni dettate da enti Regionali di gestione delle aree protette o dalle Provincie) ed è vietata nei castagneti da frutto.
- L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da un elemento munito del titolo di raccolta funghi (massimo due minori per un elemento dotato del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*) dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.

Il presidente Milva dott.ssa Rinaudo